Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da 02780570962



IMPOSTE DIRETTE

Veicoli aziendali

Aggiornata

al 9.10.2015

UTOVETTURA IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE

L'assegnazione al dipendente di un'autovettura aziendale da utilizzare sia ai fini lavorativi, sia per l'utilizzo privato, è analiticamente disciplinata nel TUIR con riferimento all'utilizzo di veicoli a deducibilità limitata (art. 164, TUIR).

Non è prevista una specifica disciplina per i veicoli strumentali quali gli autocarri in quanto, in teoria, non è configurabile un utilizzo privato, vietato anche dal Codice della Strada.

REQUISITI

Il trattamento fiscale "agevolato" è subordinato al rispetto di alcuni requisiti in capo all'impresa e al lavoratore, finalizzati ad evitare comportamenti elusivi.

SOGGETTO	REQUISITI
	È necessario predisporre la documentazione dalla quale risulti l'assegnazione del veicolo (CIR 48/E/98, Par. 2.1.2)
IMPRESA	Il veicolo deve essere assegnato in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d'imposta (in genere almeno per 184 giorni) Es. della CIR 48/E/98, Par. 2.1.2: periodo d'imposta 1.7-31.12 (184 gg.), acquisto veicolo l'1.9, la condizione è soddisfatta se dato in uso dal 29.9 (93 gg.)
DIPENDENTE	L'utilizzo dell'autovettura deve rientrare tra le mansioni del lavoratore e non deve essere occasionale

TASSAZIONE PER IL DIPENDENTE

La messa a disposizione dell'autovettura al dipendente costituisce un reddito in natura (fringe benefit) che va assoggettato, al pari della retribuzione in denaro, ai contributi previdenziali e alle ritenute. Ciò comporta per il dipendente una riduzione della retribuzione netta pari alle maggiori trattenute effettuate, anche quando l'uso promiscuo è a titolo gratuito. La quantificazione del fringe benefit avviene in modo forfetario, sulla base delle tariffe ACI:

IMPORTO DEL FRINGE BENEFIT



30% dell'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km sulla base del costo chilometrico desumibile dalle tariffe ACI



Somme eventualmente trattenute al dipendente in caso di riaddebito della quota di utilizzo privato

Le tariffe ACI sono pubblicate sulla G.U. nel mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e riportano i seguenti dati:

Marca	Modello	Serie	Costo chilometrico 15.000 km	Fringe benefit annuale
	••••			
ALFA ROMEO	MITO 1.6 JTDM-2 S&S	120 CV	0,4752	2.138,53
AUDI	A1 1.6 TDI	90 CV	0,4302	1.935,86

Nell'ultima colonna è già calcolato l'ammontare del fringe benefit nel caso di vettura assegnata per tutto l'anno (costo chilometrico x 15.000 km x 30%).

Se il veicolo è concesso in uso promiscuo per una parte dell'anno l'ammontare del fringe benefit va ragguagliato ai giorni in cui il veicolo è assegnato.



Art. 51, co. 4, lett a), TUIR

TARIFFE ACI



LETTERA ASSEGNAZIONE

CIR 1/E/07, Par. 17.1. A



È possibile che l'impresa addebiti al dipendente una somma per l'utilizzo privato del mezzo stabilendo, ad esempio, un canone periodico fisso che normalmente è trattenuto al dipendente in busta paga. In tal caso l'ammontare del fringe benefit oggetto di tassazione è decurtato dell'importo riaddebitato al dipendente al lordo dell'IVA.

La somma richiesta al dipendente dev'essere fatturata con IVA ad aliquota ordinaria (22%) e trattenuta o riscossa nel periodo d'imposta.

CIR 326/E/97, Par. 2.3.2.1

DEDUCIBILITÀ DEI COSTI PER L'IMPRESA

I costi dei veicoli posseduti dall'impresa (in proprietà, leasing o a noleggio) dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta sono **deducibili nella misura del 70%**; non si applica inoltre il limite di rilevanza fiscale pari a € 18.076.

L'Agenzia Entrate ha precisato che la percentuale del 70% si deve applicare **sull'intero ammontare dei costi** del veicolo. **Non è pertanto possibile**:

- dedurre integralmente quanto tassato come fringe benefit al dipendente;
- **dedurre nel limite del 70%** la parte eccedente, fino a concorrenza dei costi sostenuti.

La tesi dell'Agenzia è fortemente criticata dalla dottrina.

Nel caso in cui l'azienda effettui anche il **riaddebito al dipendente**, nella determinazione del reddito d'impresa le somme riaddebitate costituiscono un componente positivo integralmente tassabile.

Art. 164, TUIR, lett. b-bis)

CIR 47/E/08, Quesito 5.1

REGIME IVA

Anche ai fini IVA assume rilevanza che la messa a disposizione dei veicolo avvenga a titolo oneroso o gratuito.

Infatti, qualora al **dipendente sia richiesto un corrispettivo** riferibile all'utilizzo privato il veicolo **si considera utilizzato esclusivamente nell'esercizio dell'impresa** e pertanto:

- l'IVA afferente l'acquisto e le spese di utilizzo dei veicoli è interamente detraibile;
- la base imponibile dell'operazione, da fatturare con IVA, non può essere inferiore al fringe benefit da tassare in capo al dipendente, al netto dell'IVA.
 Qualora si scelga di riaddebitare una somma al dipendente è pertanto consigliabile che la stessa sia almeno pari al valore del fringe benefit; diversamente nella fattura va comunque indicato il valore normale.

Se **il veicolo è assegnato senza la corresponsione di alcuna somma** da parte del dipendente:

- l'IVA afferente l'acquisto e l'utilizzo dei veicoli è detraibile nella misura del 40%;
- la messa a disposizione del veicolo è irrilevante ai fini IVA e non deve essere fatturata.

Art. 13, co. 3, lett. d) DPR 633/72 Art. 24, co. 6, L 88/09

RIS 6/DPF/08, Par. 4 e 6

Art. 3, co. 6, DPR 633/72

		DIPENDENTE IMPRESA		RESA
	Veicolo assegnato in uso promiscuo:	TASSAZIONE FRINGE BENEFIT	DEDUCIBILITÀ COSTI	DETRAZIONE e OBBLIGHI IVA
	SENZA RIADDEBITO AL DIPENDENTE	Costo chilometrico da tariffa ACI x 4.500 km (30% di 15.000 km)	70% dei costi di acquisizione	Detrazione del 40%Nessun obbligo di fatturazione
	CON RIADDEBITO PER LA QUOTA DI UTILIZZO PRIVATO	Costo chilometrico da tariffa ACI x 4.500 km – Importo riaddebitato al lordo dell'IVA	e utilizzo del veicolo senza applicare il limite di rilevanza fiscale di € 18.076	 Detrazione 100% Obbligo di fatturazione del riaddebito con IVA e base imponibile minima pari alla tariffa ACI

ALTRI ADEMPIMENTI

RIPRODUZIONE VIETATA

Per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti **non sussiste l'obbligo** di effettuare la comunicazione alla Motorizzazione civile con aggiornamento della Carta di circolazione.

Ministero Infrastrutture CIR 27.10.14,

APPROFONDIMENTI

SEAC: SO1 SO2 IF
 Artt. 51 e 164, TUIR, artt. 3 e 14, DPR 633/72

